- Collegio di Bari decisione n. 6321 del 21 giugno 2023
- Collegio di Napoli decisione n. 5619 del 05 giugno 2023
- Collegio di Napoli decisione n. 4784 del 17 maggio 2023
- Collegio di Bari decisione n. 4459 del 10 maggio 2023
- Collegio di Roma decisione n. 396 del 16 gennaio 2023
- Collegio di Palermo decisione n. 4636 del 15 maggio 2023
- Collegio di Bari decisione n. 4684 del 16 maggio 2023
- Collegio di Bari decisione n. 4695 del 16 maggio 2023
- Collegio di Bari decisione n. 4458 del 10 maggio 2023
- Collegio di Palermo decisione N. 3330 del 05 aprile 2023
- Collegio di Bari decisione N. 5821 del 09 giugno 2023
- Collegio di Palermo decisione N. 5920 del 12 giugno 2023
- Collegio di Bari decisione N. 5751 del 08 giugno 2023

Si comunica che la pubblicazione delle decisioni rese dall'Arbitro Bancario e Finanziario sono state effettuate in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza in "*sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*" ("Disposizioni ABF").
Tuttavia, si precisa che le predette decisioni non adempiute hanno ad oggetto il rimborso di commissioni c.d. up-front al momento dell'estinzione anticipata di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione e/o delegazione di pagamento, in applicazione dei principi della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (c.d. Lexitor), la cui applicazione è sempre stata contestata dalla Banca. Sul punto, in data 24 luglio 2021 è stato modificat/o l'art. 125 sexies TUB in tema di estinzione anticipata prevedendo altresì che "*i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta Legge soggiacciono alle disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*".

Si segnala, inoltre, il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 21676/21 del 15 ottobre 2021, ha disposto che: "*In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014*".